

USURA DEL TASSO DI MORA E CONVERSIONE FORZOSA DEL MUTUO DA ONEROSO A GRATUITO- ART. 1815 SECONDO COMMA

La Sentenza in commento fa chiarezza in relazione alla considerazione degli interessi di mora ai fini della valutazione dell'usurarietà.

Nello specifico nel corpo della sentenza si legge chiaramente che gli interessi di mora devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell'usurarietà, a prescindere dalla loro concreta applicazione.

Invero, merita censura la mera pattuizione usuraria in contratto.

Con ciò il giudice di prime cure, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, sia di legittimità che di merito, secondo cui ai fini dell'usura rileva il momento in cui la clausola usuraria è convenuta in sede di stipula, dispone la non debenza di interessi, siano essi corrispettivi o moratori.

Il giudice comasco, quindi, sanziona la pattuizione usuraria del tasso moratorio con la nullità degli interessi ai sensi dell'art. 1815 secondo comma, ovvero ha previsto la conversione forzata del mutuo da oneroso a gratuito.

In effetti la legge n. 108/96 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, comma 3, ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente, ovvero il principio di omogeneità di trattamento, pur nella diversità di funzione, sia degli interessi corrispettivi che di quelli moratori (come peraltro confermato da ultimo, da Cassazione Civile sez. 6, del 6 marzo 2017, n. 5598).

(Commento a cura degli avv.ti Roberta Capone, del foro di Salerno, e Paolo Francesco Muolo, del foro di Como-con studio in Como alla Via Dante Alighieri n. 95- Per info e contatti Cell.: 345 1223523)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Como, seconda sezione civile, in persona del Presidente della Sezione Dott.ssa _____ nella causa pendente tra le seguenti parti:

_____, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Capone del foro di Salerno ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. P.F. Muolo;

Banca Popolare di Sondrio, rappresentata e difesa dall'Avv. _____ del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. _____ in Como;

hanno così precisato le conclusioni:

[A large diagonal line is drawn across the lower half of the page, crossing the horizontal line.]

N. ¹⁰⁸⁸/2017 Sent.

N. 6651/15 RG

Dep. Min. 11/7/17
P

N. 2809/14 conc.

N. 4398/17 rep.

[Handwritten signature]

pronuncia la seguente

SENTENZA

Con atto di citazione ritualmente notificato
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Banca Popolare di Sondrio s.coop.p.a. chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di mutuo con la stessa stipulato, in subordine la natura usuraria degli interessi praticati con la condanna della Banca convenuta alla restituzione degli importi asseritamente versati in esubero.

La parte convenuta, costituendosi in giudizio, contestava l'avversa prospettazione e ne chiedeva la reiezione.

Previa produzione documentale, il Giudice, sulle conclusioni di cui in epigrafe, concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

La vicenda dedotta in causa trae origine dal contratto di mutuo fondiario stipulato inter partes in data 3/7/2006 per l'importo di Euro 100.000,00 da restituirsi in 60 rate trimestrali posticipate, con tasso di interesse fisso al 5% per i primi tre anni ed opzione alternativa tra tasso fisso e tasso variabile dopo il primo triennio, con fissazione del tasso minimo dovuto al 3% annuo e con indicazione del tasso di mora, per il caso di mancato o ritardato pagamento delle rate



di rimborso del mutuo, al 3% in più del tasso applicato all'operazione.

Il primo motivo di censura dell'odierno attore riguarda la prospettata nullità del contratto de quo, ex art. 1418 c.c., per effetto della previsione dell'applicazione di un tasso minimo degli interessi corrispettivi (cosiddetta clausola floor) pari al 3% e della mancata previsione di un tasso massimo di tali interessi (cosiddetta clausola cap), rilievo cui conseguirebbe, secondo la ricostruzione attorea, l'illiceità della causa negoziale per effetto dello squilibrio creatosi tra le obbligazioni rispettivamente poste a carico degli stipulanti. Trattasi di censura infondata e non accoglibile. Invero, a fronte della clausola "floor", risulta pattiziamente accordata al mutuatario la facoltà, al termine del primo triennio di ammortamento del mutuo e con successiva periodicità bi o triennale, di scegliere se optare per il tasso fisso o quello variabile, e ciò nell'esclusivo interesse del mutuatario medesimo, posto nelle condizioni di scegliere periodicamente le condizioni economiche di maggior favore, con il conseguente ripristino dell'equilibrio contrattuale sinallagmatico in ipotesi compromesso dalla previsione della sola clausola "floor", la cui chiara ed inequivoca formulazione ne esclude in nuce la natura vessatoria.

Venendo alla prospettata natura usuraria del tasso di interesse del mutuo fondiario in quanto superiore al tasso soglia



applicabile in virtù delle disposizioni della legge n. 108/1996, va preliminarmente evidenziato come tale eccezione sia stata formulata con esclusivo riferimento agli interessi di mora, destinati, peraltro, a sostituirsi e non a cumularsi con quelli corrispettivi, in sé non censurati pur se costituenti parametro matematico per il calcolo dell'altra tipologia. Posto che, al fine di accertare l'eventuale sussistenza di interessi usurari, è necessario individuare il "tasso effettivo globale" (cosiddetto TAEG) concretamente praticato durante lo svolgimento del rapporto controverso, è ciò sulla scorta dell'univoca previsione dell'art. 2 della legge n. 108/1996, va evidenziato come, secondo giurisprudenza ormai consolidata, in tale tasso vadano incluse le commissioni e spese che siano funzionali alla messa a disposizione di una massa di denaro da parte della banca in favore del proprio cliente, per tali potendosi intendere anche gli interessi di mora in quanto, pur se ontologicamente diversi da quelli corrispettivi e dovuti solo per effetto dell'eventuale inadempimento da parte del mutuatario, anch'essi connessi all'erogazione del credito. Ne consegue che, in attuazione dell'indirizzo espresso dalla dominante giurisprudenza di merito e di legittimità, cui si ritiene di aderire, va inclusa la computabilità dell'interesse di mora nel conteggio del TAEG al fine della valutazione della natura usuraria del tasso praticato e, per l'effetto, incontestata essendo, sotto il profilo de quo, la quantificazione nell'8% del



tasso pattuito per gli interessi moratori, il censurato superamento del tasso soglia consegue al rilievo dell'applicabilità, anche rispetto agli interessi moratori, del tasso di riferimento fissato dai decreti ministeriali di riferimento, di per sé costituente, pur nella differente tipologia e funzione di tali interessi rispetto alla mera remunerazione del denaro mutuato, tipica degli interessi corrispettivi, il limite massimo e perentorio entro il quale vanno ricompresi tutti i costi globali del credito ed oltre il quale si configura de plano l'usura. Pacifico essendo inter partes che, al momento della sottoscrizione del contratto, ovvero nel luglio 2006, il tasso di riferimento era del 7,95 per i mutui a tasso fisso e del 6,63 per quelli a tasso variabile, va accolta la censura formulata, sul punto, dall'odierno attore, e ciò anche con riferimento alle conseguenze dell'accertata natura usuraria del tasso di mora concordato all'art. 5 del contratto di mutuo per cui è causa, conseguenze destinate a concretarsi, secondo l'orientamento giurisprudenziale largamente dominante, nella statuizione di nullità, ex art. 1815, comma, II, c.c., della pattuizione degli interessi e nell'esclusione di ogni debenza, da parte del mutuatario, a tale titolo, dovendo l'obbligazione restitutoria sullo stesso gravante essere circoscritta al solo capitale. Né rileva, a fini di preclusione della conversione forzata del mutuo da oneroso a gratuito, discendente dalla natura imperativa della norma dianzi citata, che lo stesso



mutuatario non abbia mai subito, nel corso del rapporto dedotto in giudizio, l'applicazione degli interessi moratori, dovendo l'usurarietà del tasso essere valutata con riferimento al momento in cui il tasso sia stato promesso o convenuto, anche se non concretamente applicato.

All'operata disamina conseguono l'accoglimento della domanda attorea formulata in via subordinata rispetto all'istanza principale, e ciò con effetto assorbente delle richieste inoltrate in via di ulteriore subordine, e la necessità di rimettere la causa sul ruolo, con apposita e coeva ordinanza, al fine dell'espletamento dell'indagine peritale necessaria alla corretta quantificazione del credito restitutorio giudizialmente accertato.

Ogni statuizione relativa alle spese di causa va demandata al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, accerta e dichiara la pattuizione usuraria del tasso di mora derivante dal contratto di mutuo fondiario dedotto in giudizio ed il diritto dell'attore alla restituzione, da parte della Banca Popolare di Sondrio, di tutte le somme dalla stessa percepite a titolo di interessi in relazione al contratto medesimo, somme in funzione della cui compiuta quantificazione si provvede, con separata e coeva ordinanza,



alla rimessione della causa sul ruolo, riservandosi all'esito dell'ulteriore attività istruttoria ogni conseguente pronuncia.

Spese al definitivo.

Como, li 10 ^{luglio} ~~giugno~~ 2017.

IL GIUDICE

(Dr.ssa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Paola RUBINACCIO



Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 13 LUG 2017

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Paola RUBINACCIO